



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 17/01/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MAIO IGINA, Presidente

AMBROSIO LUIGI, Relatore

MUSUMECI CLAUDIO, Giudice

in data 17/01/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 21/2021 depositato il 07/01/2021

proposto da

Gianluca Perrella - PRRGLC63L19B519Q

Difeso da

Giuseppe Marini - MRNGPP68T13H501O

ed elettivamente domiciliato presso giuseppemarini@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00153 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3657/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 9 e pubblicata il 17/06/2020

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016402595 IRPEF-ALTRO 2013

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016402595 IVA-ALTRO 2013

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Appellante: come in atti.

Appellato: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente Perrella Gianluca, come rappresentato e difeso, presentava opposizione avverso un avviso di accertamento notificatogli in data 20/7/2018 con il quale erano state recuperate a tassazione, per l'anno 2013, imposte a titolo di Irpef, addizionale regionale e comunale, Irap ed Iva per complessivi € 505.642,43 (di cui € 259.779 a titolo di maggiori imposte, € 37.58,68 a titolo di interessi ed € 208.284,75 a titolo di sanzioni).

L'avviso di accertamento impugnato, conseguente alla verifica condotta nei confronti del ricorrente, esercente la professione di notaio in Catanzaro, dalla Guardia di Finanza e conclusasi con PVC del 4/10/2017, aveva in particolare recuperato a tassazione costi sostenuti per "servizi di visura" per € 68.234,37 e per prestazioni di servizi ricevuti dalla Società "Prebos srl" per complessivi € 272.000, ritenuti in entrambi i casi indeducibili per difetto del requisito dell'inerenza rispetto all'attività professionale del ricorrente.

Tenuto conto, inoltre, che il ricorrente non aveva presentato la relativa dichiarazione ai fini Irap, si procedeva, sempre con riferimento all'anno 2013, all'accertamento del valore della produzione calcolato sui compensi e sui costi derivanti dall'attività professionale secondo quanto indicato nell'atto impugnato (costi dichiarati € 776.997- costi per lavoro dipendente di € 260.740 - costi non inerenti accertati di € 340.250).

A fondamento del ricorso il ricorrente eccepiva la nullità dell'accertamento per difetto di allegazione della delega conferita al sottoscrittore e per insussistenza del potere di firma di quest'ultimo. Contestava inoltre l'infondatezza nel merito dell'accertamento tanto con riferimento alla indeducibilità delle spese di visura che dei costi per prestazioni e servizi. Con un ulteriore motivo il ricorrente contestava anche l'erroneità della determinazione della base imponibile Irap.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La CTP di Roma respingeva il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 2.500 euro.

Avverso tale sentenza Gianluca Perrella, propone il presente atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, eccependo la illegittimità dell'impugnata sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato il motivo di ricorso relativo all'infondatezza, nel merito, della pretesa impositiva per presunta carenza del requisito dell'inerenza; illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo di ricorso relativo alla non assoggettabilità ad Irap per carenza del presupposto impositivo.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, costituitosi nel presente grado di giudizio rileva l'assoluta infondatezza delle censure sollevate dall'odierno appellante e chiede pertanto la conferma della pronuncia resa dai giudici di prime cure, alla luce di quanto già peraltro dedotto dallo stesso ufficio nelle controdeduzioni di primo grado.

A tal proposito, segnala che i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, fondati sui medesimi presupposti dell'atto impositivo oggetto della

presente controversia, sono stati tutti respinti sia in primo che in secondo grado e che quelli relativi al 2012 sono stati ugualmente respinti con sentenza che è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini.

Chiede, pertanto, che l'appello venga respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Con memorie illustrative depositate il 5 gennaio 2023 l'appellante insiste nelle sue conclusioni.

All'udienza del 17 gennaio 2023, cui hanno partecipato le parti, la controversia viene assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il collegio che l'appello non possa trovare accoglimento per i seguenti motivi.

In merito al recupero a tassazione relativo alle spese per visure, si rileva che tale recupero è stato effettuato in quanto le "spese anticipate in nome e per conto dei clienti" (escluse ai fini della imponibilità IVA), pur configurandosi quali mere "anticipazioni finanziarie" ai clienti dello studio di cui il notaio riceve in ogni caso il rimborso mediante il riaddebito in fattura, è altrettanto vero che le stesse sono indeducibili ai fini reddituali, in quanto non possono essere considerate "spese professionali" inerenti all'attività del professionista.

L'appellante afferma ma non ha provato in sede di contraddittorio e non prova con adeguata documentazione allegata al ricorso, che sia esatta la propria affermazione secondo cui le fatture per costi di visura, intestate al notaio, non siano state incluse fra le spese anticipate al cliente e di cui è stato ricevuto il rimborso.

Pertanto, le spese contabilizzate nel conto di mastro n. 200100057 - "Servizi di visura" pari ad € 68.234,37 sono state recuperate correttamente a tassazione quali costi non deducibili in quanto privi del requisito dell'inerenza, costituendo, per quanto sopra detto, mere anticipazioni finanziarie nei confronti dei clienti, successivamente oggetto di restituzione in capo al professionista mediante riaddebito in fattura.

Allo stesso modo, non sono stati riconosciuti i costi fatturati dalla società Pebros Servizi srl e documentati per un totale di € 272.000,00, portati in deduzione al quadro RE della propria dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2012 né la detrazione della corrispondente IVA per € 57.780,00, mancando la prova certa dell'inerenza delle spese, tenuto conto della generica descrizione delle prestazioni negli atti e documenti contabili ed extracontabili.

Sul punto, si precisa che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia in tema di imposizione diretta sia in tema di Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore del contribuente solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, ed idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate.

Il contribuente può comunque integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi.

E' altresì consolidato il principio secondo cui sia ai fini della deduzione dei costi in tema di imposte dirette sia ai fini di detrazione Iva, incombe sul contribuente l'onere di provare l'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività professionale o imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all'esercizio dell'attività medesima.

Si è su tale questione ulteriormente chiarito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina

di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente (cfr. Corte Cass., n. 18210/2021).

Nel caso in esame, l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni, limitandosi, invece, solo ad apodittiche affermazioni di stile e assolutamente generiche.

La mancanza di prove certe derivante dalla generica descrizione ha impedito, prima ai verificatori ed in questa sede impedisce al giudice, di ricostruire i reali servizi resi dalla Pebros s.r.l. e di verificare la quantità e congruenza del relativo corrispettivo.

D'altra parte, è stato evidenziato che il socio unico di detta società risulta essere, dal novembre del 2001, Cattaneo Anna, coniuge dell'odierno ricorrente nonché amministratrice unica nominata con atto dal 13/05/2010.

Quanto alla eccepita assenza del presupposto impositivo dell'IRAP ed alla asserita assenza di una autonoma organizzazione, che determinerebbe, ad avviso dell'odierno appellante, l'esclusione dall'assoggettamento all'imposizione ai fini IRAP, si osserva che anche a tal proposito sono intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 9451/2016, che ha statuito che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: *"a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate"*.

Anche in questo caso, quindi, spetta al contribuente dare la prova dell'assenza delle condizioni sopra elencate, cosa che però nel caso in esame non è avvenuta.

Al contrario, da quanto esposto in dichiarazione al quadro RE del mod. UNICO/2014 emerge il corretto assoggettamento del contribuente all'imposta in esame, avendo egli esposto in dichiarazione, a fronte di compensi per complessivi € 960.940,00, costi per € 776.997,00 di cui ben € 260.470,00 per spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato e € 353.819,00 per compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale.

Infatti, l'ammontare dei costi sostenuti per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato e per compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti direttamente l'attività professionale, di consistente entità rispetto ai ricavi, rende priva di pregio tale eccezione, denotandosi la presenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta in questione, ai sensi del D.lgs. n. 446/1997.

Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, si ritengono pertanto pienamente condivisibili le motivazioni della sentenza impugnata e, di conseguenza, corretto l'operato dell'ufficio.

L'appello deve essere pertanto respinto e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.

Ogni altro motivo e questione dell'appello sono, quindi, assorbiti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio determinate in € 5.000,00, da liquidarsi in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2023.

Il Relatore

Luigi Ambrosio

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Igina Maio